SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI
- UFFICIO SERVIZI GENERALI -

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI CAMPUS DELL'AREA SCIENCE PARK. CIG 93968974B7.

ALLEGATO "P-03"
SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO P-03

SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEI CAMPUS DELL'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

CIG n. 93968974B7

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

e

l'Impresa/RTI/Consorzio/Aggregazione di imprese/GEIE

……

Premessa 3
Art. 1 – Norme regolatrici 3
Art. 2 – Oggetto 4
Art. 3 – Durata del contratto 4
Art. 4 – Corrispettivi 4
Art. 5 – Fatturazione e pagamenti 5
Art. 6 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 6
Art. 7 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore 7
Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 8
Art. 9 – Monitoraggio del servizio 9
Art. 10 – Altri accordi 9
Art. 11 – Responsabilità civile 9
Art. 12 - Subappalto 10
Art. 13 – Garanzia definitiva 12
Art. 14 – Obblighi di riservatezza 12
Art. 15 – Trattamento dei dati personali 13
Art. 16 – Recesso 13
Art. 17 – Recesso per giusta causa 13
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito 13
Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali 14
Art. 20 – Risoluzione per inadempimento 14
Art. 21 – Penali 15
Art. 22 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare 16
Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 16
Art. 24 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto 16
Art. 25 – Disposizioni anticorruzione 16
Art. 26 – Foro di competenza 17
Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione 17
Clausole vessatorie 17

Premessa

1. Con disposizione del Direttore Generale n. …….di data ……. 2022, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominato Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 60 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) e degli articoli 2, 3 e 8 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»), una gara comunitaria a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente i servizi di servizio di pulizie, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
3. Con verbale n. … di data … la Commissione aggiudicatrice ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara.
4. Il Direttore Generale di Area Science Park (di seguito denominata Amministrazione), con disposizione di data … n. …, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore di ...
5. La predetta aggiudicazione è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.
6. L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.
7. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti.
8. È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9, del Codice ed è possibile provvedere alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.
9. L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico come integrato dalla relazione di offerta presentata in sede di gara, nonché il bando – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
10. L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato P-04), l'offerta tecnica (allegato M-04) e l'offerta economica (allegato M-05) sottoscritti dal concorrente, e, ancorché non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti allegati:

- P-05. Planimetrie;
- P-06. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI);

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione.
6. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal presente Schema di Contratto, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto della pubblicazione del bando di gara.
7. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare un servizio interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Disciplinare di gara e dai documenti allegati al Bando di gara nella loro interezza.
8. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, in regime di appalto, del servizio di pulizie presso i campus l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, con sede legale in Trieste, Padriciano 99 (d'ora innanzi "l'Amministrazione").
2. La descrizione delle attività da svolgere è dettagliata nel documento allegato P-04 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. Il servizio verrà svolto presso: il Campus di Padriciano, Padriciano 99, Trieste; il Campus di Basovizza, SS14 Km 163,5; la sede di Gorizia – Via Cantone, 2, come da planimetrie di cui ai documenti allegati al bando di gara sub P-05.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto avrà una durata di 3 anni dalla data del verbale di avvio del servizio sottoscritto con l'Amministrazione; l'attivazione del servizio è prevista in data 1 febbraio 2023.
2. Area Science Park si riserva la facoltà unilaterale di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per la durata di ulteriori due anni. La facoltà di ricorrere al rinnovo è riservata all'insindacabile volontà dell'Amministrazione, escluso ogni diritto in merito in capo all'Appaltatore. L'esercizio dell'opzione di rinnovo dovrà essere comunicato entro i sei mesi dalla cessazione del contratto. In caso di rinnovo, l'Appaltatore si atterrà alle medesime modalità organizzative e di esecuzione del servizio oggetto del contratto originario.
3. Alla scadenza dei primi tre anni contrattuali, in caso di mancato esercizio della facoltà di rinnovo, ovvero alla scadenza del periodo di rinnovo, il contratto cesserà automaticamente la propria operatività senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della proroga tecnica del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
5. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
6. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo Pec.

Art. 4 – Corrispettivi

1. L'importo contrattuale complessivo per le prestazioni necessarie allo svolgimento del servizio di cui all'art. 2, per la durata di tre anni, viene determinato in € ____,__ (Euro _____//00) cui vanno aggiunti € ___,__ (Euro _____//00) quali oneri per la sicurezza stimati dall'Amministrazione nell'ambito del DUVRI e l'IVA nella misura di legge. L'importo contrattuale complessivo, oneri per la sicurezza compresi, è pari a € ____,__ (Euro _____//00).
2. Per i contratti pluriennali, per tutto il primo anno contrattuale i prezzi praticati dall'Appaltatore non verranno aggiornati e non potranno essere maggiorati. Per ciascun anno successivo al primo l'aggiornamento dei prezzi verrà operato, a richiesta dell'Appaltatore e sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento, in base a comprovati e significativi mutamenti del mercato di riferimento, quali, ad esempio, le modifiche al contratto collettivo applicato al personale dipendente, le fatture pagate per l'acquisto di materiali o le dichiarazioni di fornitori o subcontraenti che attestano variazioni di prezzi, le bollette per utenze energetiche. L'incidenza delle variazioni giustificate rispetto ai prezzi praticati dovrà essere dimostrata dall'Appaltatore, sulla base delle ripartizioni percentuali dichiarate in fase di verifica di congruità, se disponibile (es. incidenza dei costi generali, del costo di personale, ecc.). Qualora disponibili, si tiene conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC e degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT. L'aggiornamento prezzi potrà essere richiesto una sola volta all'anno.
3. L'Amministrazione potrà accettare proposte di aggiornamento che prevedano variazioni dei prezzi contenute entro i limiti definiti dagli indici ISTAT specifici di settore, o in assenza, dall'indice ISTAT FOI. Variazioni superiori potranno essere prese in considerazione dall'Amministrazione solo qualora vi fossero particolari condizioni di mercato comprovate da studi di terzi che l'Appaltatore dovrà fornire a supporto della propria richiesta.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

1. Il compenso spettante all'Appaltatore in relazione ai servizi erogati verrà corrisposto con scadenza mensile, su presentazione delle relative fatture accompagnate dalla documentazione probatoria concordata.
2. L'Appaltatore dovrà inviare ogni mese all'Amministrazione due fatture separate, rispettivamente per il lavoro ordinario e per quello straordinario. Nella prima fattura verranno distinti il costo per il Campus e il costo per la Foresteria. Nella seconda fattura verranno specificati i dettagli del servizio straordinario, a utilizzo, aggiuntivo e in emergenza, con la suddivisione di cui sopra ed evidenziati il giorno, le ore lavorate e la causale.
3. L'Amministrazione adotta un sistema contabile di riaddebito e ripartizione dei costi sostenuti assoggettati ad aliquote IVA diversificate, che vengono definite in funzione dell'attività svolta ovvero in: Istituzionale (la quota inerente agli edifici nei quali l'Ente svolge le proprie attività sommate a quelli inerenti alle aree comuni (centro congressi, foresteria, asilo, ecc.) e Commerciale (la quota inerente agli edifici nei quali gli insediati svolgono le attività). L'Appaltatore, sulla base dei criteri di suddivisione/ripartizione e delle percentuali stabilite dall'Amministrazione, dovrà inviare ogni mese delle fatture separate, distinte tra servizi commerciali e servizi istituzionali. Dette suddivisioni potranno essere comunque sempre modificate in base a eventuali future esigenze dell'Amministrazione.
4. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
5. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte

dell'importo previsto dalla fattura.
7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
9. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
10. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo di ciascun pagamento verrà applicata la ritenuta di garanzia dello 0,50% (zero cinquanta per cento) da svincolare soltanto nella fase di liquidazione finale dopo l'approvazione dell'Amministrazione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Sarà a cura dell'Appaltatore, con le modalità consentite dal proprio sistema contabile, riportare nelle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche la ritenuta in detrazione calcolata sul compenso imponibile maturato. La trattenuta verrà fatturata applicando il regime di IVA dovuto per la prestazione oggetto del contratto sul totale del compenso maturato. Dopo l'approvazione della fase di liquidazione finale sarà cura dell'Appaltatore l'emissione di una fattura applicando il regime di IVA dovuto per la prestazione oggetto del contratto ai fini dell'incasso delle trattenute effettuate nel periodo contrattuale.
11. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario "dedicato" n. _____ intestato a _____ presso _____ Agenzia di _____ cod. ABI _____ CAB_____ CIN ___ con esclusione di responsabilità per Area da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.
12. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito sul seguente conto corrente "dedicato": _____ acceso presso _____ sul quale sono autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute le seguenti persone: - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____; - sig. _____, codice fiscale _____, veste rappresentativa _____;
13. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: **UF6YGC.**
14. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

Art. 6 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 93968974B7, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 7 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. I L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti

dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
4. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 per evitare situazioni di conflitto di interesse.
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 20.

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 9 – Monitoraggio del servizio

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche, con qualsiasi modalità, in ogni momento e senza preavviso, sull'adempimento delle disposizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, sulla modalità di erogazione dei servizi e la completezza e rispondenza dei dati e delle informazioni trasmesse dall'Appaltatore anche presso la sede operativa di quest'ultimo.
2. Qualora, a seguito di verifiche, vengano rilevate carenze e/o inadempienze, le stesse dovranno essere notificate all'Appaltatore che dovrà adoperarsi immediatamente per le opportune azioni volte alla risoluzione delle inottemperanze stesse.
3. Al fine di accertare la regolare esecuzione, il rispetto delle condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista una verifica di conformità, con cadenza almeno semestrale, nel corso dell'esecuzione del presente appalto; tale verifica verrà effettuata dal DEC o, in mancanza, dal RUP, in presenza dell'Appaltatore appositamente convocato.
4. Il RUP o il DEC redige e sottoscrive con la cadenza sopra definita il certificato di verifica della conformità all'esito positivo delle verifiche.
5. In caso di esito negativo della verifica di conformità, il DEC propone al RUP, o il RUP dispone, l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 21.
6. Le contestazioni di conformità e le altre determinazioni adottate dal DEC in sede di verifica di conformità sono sindacabili, su domanda dell'Appaltatore, dal RUP che decide in via definitiva.
7. Conclusa positivamente la verifica di conformità, Area rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini della conferma dei pagamenti a titolo di acconto del relativo periodo.
8. Nel caso in cui la verifica di conformità dia esito negativo al punto da configurare grave inadempimento, Area, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 20, nonché dell'art. 1465 c.c.
9. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.
10. Nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, Area si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
11. Le operazioni di verifica di conformità sono effettuate a spese dell'Appaltatore.
12. Su richiesta dell'Appaltatore, al termine del contratto Area emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 10 – Altri accordi

1. Durante il periodo di validità del presente contratto, di comune accordo fra le Parti, potranno essere apportati, mediante semplice scambio di lettere e senza necessità di integrare il presente atto, eventuali modifiche non sostanziali alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per il miglior svolgimento dello stesso, senza oneri e spese per l'Amministrazione.

Art. 11 – Responsabilità civile

1. L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'Amministrazione, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.
3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio svolto, anche nel caso in cui sia stato autorizzato a subaffidare a terzi parte del servizio.
4. L'Appaltatore è obbligato alla pronta riparazione dei danni stessi e, a copertura dei danni di cui sopra, l'Appaltatore dovrà essere assicurato contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'effettuazione dei servizi oggetto di appalto. L'Appaltatore stipulerà per l'intera durata contrattuale una polizza assicurativa RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro) ai sensi dell'art. 1917 c.c. nella quale anche Area Science Park e i suoi dipendenti figurino quali terzi beneficiari; la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:
- RCT € 3.000.000 – unico;
- RCO € 3.000.000 con limite di € 1.500.000 - per persona.
La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmessa ad Area Science Park entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse ad Area Science Park alle relative scadenze.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto. Si rinvia, in merito, a quanto previsto in merito dal successivo 20.
6. L'Appaltatore, in caso di danni ai beni concessi in uso dall'Amministrazione, dovrà provvedere alla pronta riparazione degli stessi; in difetto, vi provvederà l'Amministrazione, addebitando all'Appaltatore il relativo importo, maggiorato del 20% a titolo di spese generali.
7. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico dell'Appaltatore qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'Amministrazione di imperfezioni, rotture e simili agevolmente rilevabili dal personale in servizio.

Art. 12 - Subappalto

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al __% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.
OVVERO
1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto parte del contratto.
(in caso di subappalto)
2. Per le prestazioni rese in subappalto, Area Science Park provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere ad Area Science Park, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, Area Science Park sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.
5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Area Science Park o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L'Appaltatore deposita presso Area Science Park il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
10. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Area Science Park non autorizzerà il subappalto.
11. In caso di non completezza dei documenti presentati, Area Science Park procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
12. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
13. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
14. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad Area Science Park, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:
- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
15. L'Appaltatore deve inoltre comunicare ad Area Science Park le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
16. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Area Science Park, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.
17. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Area Science Park da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
18. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Area Science Park inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
19. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
20. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Area Science

Park può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
22. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
23. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 13 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di euro _____ (_____//00), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Area Science Park, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di Area Science Park qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, Area Science Park ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta percento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
6. Area Science Park ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o nei casi previsti dall'art. 103 del Codice.

Art. 14 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con esso siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, unicamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 16 – Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad all'Amministrazione.
3. In caso di recesso di Area Science Park, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 18 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità del contratto stesso. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 19 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 20 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'art. 108 del Codice. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno all'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni assunte;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Area Science Park;
- mancanza delle polizze assicurative previste dall'art. 11;
- mancata prestazione del servizio giornaliero di pulizia di cui al par. 5.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato P-04, per tre giorni lavorativi consecutivi o per un totale di sei giorni lavorativi nell'arco temporale di 365 giorni;
- mancata applicazione del progetto di assorbimento presentato in sede di gara previa valutazione della relativa gravità da parte di Area Science Park;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza;
- ricorso a subappalti non autorizzati;
- reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
- reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
- violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- per il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e negli altri casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- mancata osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park;
- in tutti i seguenti casi previsti dal contratto e, in particolare, nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 7, art. 9, comma 8, art. 12, comma 21.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4 del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del Servizio di cui all'art. 80 del Codice, quali a titolo esemplificativo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire a Area Science Park tutta la documentazione ed i dati necessari al fine di provvedere tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
7. In caso di risoluzione del contratto, infine, le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni di debito e di credito entro 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione dei rapporti.
8. L'Appaltatore deve, nel medesimo termine, corrispondere gli eventuali interessi di spettanza di Area Science Park sui conti correnti, nonché addebiterà eventuali interessi e/o oneri di sua spettanza, e restituire i titoli e valori depositati in custodia.
9. L'Appaltatore ha diritto solamente al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell'art. 108, c. 5 del Codice.
10. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Appaltatore, Area Science Park avrà il diritto di incamerare la garanzia prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Art. 21 – Penali

1. Saranno applicate le seguenti penali giornaliere:
- pari all'1% dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, in caso di mancata prestazione del servizio ordinario;
- pari a € 100,00 (cento) in caso di mancata pulizia delle stanze della foresteria;
- pari a € 100,00 (cento) in caso di accertato utilizzo di prodotti non conformi ai CAM o comunque non autorizzati dall'Amministrazione;
- pari allo 0,5‰ in caso di ingiustificata assenza del responsabile del servizio e del suo sostituto;
- da un minimo di € 100,00 (cento) fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni inadempienza in proporzione alla gravità della stessa in caso di impiego di personale in numero inferiore a quello dedotto nell'Offerta tecnica.

2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel capitolato tecnico oppure offerte dall'Appaltatore in sede di formulazione dell'offerta tecnico-organizzativa, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,1‰ (zero-virgola-zero-uno-per-mille) e il 2% (due-per-cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal responsabile del procedimento ovvero, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora Area Science Park ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Nel caso di applicazione delle penali, Area Science Park provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
5. Costituisce inadempimento contrattuale e, pertanto, occasione di applicazione delle penali previste dal predetto articolo anche la mancata prestazione del servizio a causa di sciopero aziendale.

Art. 22 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di Area Science Park proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
2. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
3. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Area Science Park interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 23 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dall'art. 106 del Codice, cui integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune da Area Science Park, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

Art. 24 – Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. il Responsabile del procedimento è il dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Romina Degrassi, responsabile dell'Ufficio Servizi generali dell'Amministrazione.

3. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 25 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal

vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 26 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 27 – Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.
3. Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park Per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Risoluzione del contratto
Art. 5 – Sospensione pagamenti
Art. 7 – Condizioni e modalità di esecuzione - manleva
Art. 11 – Responsabilità civile – manleva
Art. 12 - Subappalto
Art. 14 – Obblighi di riservatezza
Art. 16 – Recesso
Art. 17 – Recesso per giusta causa
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 20 – Risoluzione per inadempimento
Art. 21 – Penali
Art. 23 – Modifiche del contratto
Art. 26 – Foro di competenza

L’Appaltatore
